



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

REGIONE PUGLIA

Programma Operativo FESR 2014-2020

Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 –

Titolo II – Capo 2 (Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI) –

Avviso per la presentazione di progetti promossi da MEDIE IMPRESE ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento.

Premesse

1. Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Titolo II - Capo 2 (Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI) del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014, di seguito "Regolamento regionale", con riferimento ai progetti presentati da medie imprese.
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del Regolamento regionale.
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Competitività dei sistemi produttivi, di seguito denominata Regione che, ad eccezione della fase di erogazione dei contributi, procederà all'attuazione mediante Puglia Sviluppo S.p.A., in qualità di Soggetto Intermediario, designato ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con D.G.R. n. 2445 del 21 novembre 2014.

Art. 1 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 40 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione e assegnati all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale".
2. Dette risorse potranno essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dall'Asse III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese" – obiettivi specifici 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo", 3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI" ed Asse I "Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione" – obiettivo specifico 1a "Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" del P.O. Puglia 2014/2020, adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20.08.2014).

Art. 2 – Operatività ed oggetto dell'intervento

1. Le istanze alla fase di accesso possono essere presentate a partire dal 3 giugno 2015.
2. Le istanze di accesso devono riguardare progetti integrati di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione di euro e 40 milioni di euro.
3. Per progetto integrato si intende il complesso dei programmi di investimento di ciascuna impresa; ciascun programma di investimento riguarda un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono previsti investimenti in attivi materiali, che:
 - I. nel caso di programma proposto dalla media impresa (sia proponente che aderente), devono essere obbligatoriamente integrati con investimenti in ricerca e sviluppo di cui al successivo articolo 8 oppure devono prevedere l'industrializzazione di risultati derivanti da attività di ricerca precedentemente svolte e documentabili attraverso apposita attestazione da parte di un organismo di ricerca oppure derivante dallo sfruttamento di un brevetto. Inoltre, il programma può essere integrato con investimenti in innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione di cui al successivo articolo 9.
 - II. per le eventuali piccole imprese aderenti, devono essere obbligatoriamente integrati con investimenti in ricerca e sviluppo di cui al successivo articolo 8 e/o con investimenti in innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione di cui al successivo articolo 9;
 - III. possono prevedere anche investimenti per l'acquisizione di servizi di cui al successivo articolo 10.

4. Gli aiuti possono essere concessi con i seguenti limiti:
- a) L'aiuto in Attivi Materiali non può essere superiore a 10 milioni di Euro per media impresa e 5 milioni di Euro per piccola impresa;
 - b) Le agevolazioni, compresa l'eventuale maggiorazione, per gli investimenti in ricerca e sviluppo non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, per la media impresa, i seguenti importi:
 - i. Euro 10 milioni per attività di ricerca industriale;
 - ii. Euro 7,5 milioni per attività di sviluppo sperimentale;
 - iii. Euro 1 milione per gli studi di fattibilità tecnica;
 - iv. Euro 4 milioni per i brevetti.
 - c) Le agevolazioni, compresa l'eventuale maggiorazione, per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi da piccole imprese aderenti non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, per impresa, i seguenti importi:
 - i. Euro 5 milioni per attività di ricerca industriale;
 - ii. Euro 3,5 milioni per attività di sviluppo sperimentale;
 - iii. Euro 0,5 milioni per gli studi di fattibilità tecnica;
 - iv. Euro 2 milioni per i brevetti.
 - d) Gli aiuti all'innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione delle PMI non possono superare 1 milione di Euro per impresa e 7,5 milioni per progetto integrato. Il limite degli aiuti alle spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato è pari a 1 milione di Euro per progetto integrato.
 - e) Le agevolazioni per gli investimenti per l'acquisizione di servizi non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, i seguenti importi:
 - i. 300 mila Euro per la media impresa, 200 mila euro per la piccola impresa e 2 milioni di Euro per progetto integrato per acquisizione di Servizi di consulenza di cui all'art. 65 del Regolamento regionale;
 - ii. 100 mila Euro per impresa per la partecipazione a fiere e 2 milioni di Euro per progetto integrato. Dette soglie sono incrementate del 20% per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa e per le imprese che abbiano conseguito il rating di legalità.
5. L'ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non potrà comunque essere inferiore al 20% degli investimenti complessivi ammissibili per impresa.

Art. 3 – Soggetti Beneficiari

1. Può presentare domanda per le agevolazioni di cui al presente Avviso una impresa di media dimensione, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno due bilanci. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di media dimensione non attiva, l'impresa di media dimensione controllante deve avere approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda.
2. I progetti integrati possono prevedere, oltre al programma di investimento della media impresa proponente, che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, associate alla media impresa proponente.
3. Nel caso in cui il progetto integrato proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI di cui al comma precedente, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto integrato devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso. In tal caso, l'eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per almeno il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.
4. Nell'ambito del progetto integrato l'iniziativa imprenditoriale di competenza della media impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del medesimo e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1 milione.

5. Il progetto integrato può indicare la necessità della realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche. In tale ipotesi è consentito il ricorso alla procedura negoziale di cui all'art. 6 comma 4 del Regolamento regionale.
6. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono:
 - a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese;
 - b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2 del Regolamento di esenzione.

Art. 4 – Iniziative ammissibili

1. In coerenza con l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, con il documento "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" (Smart Puglia 2020), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1732 del 1° agosto 2014 e s.m.i. e con il documento "La Puglia delle Key Enabling Technologies" - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia), le iniziative proposte devono essere riconducibili alle aree di innovazione di seguito riportate:
 - a. Area di innovazione Manifattura sostenibile
 - Fabbrica intelligente
Settori applicativi : Meccanica, Manifatturiero, Trasporti (automotive, ferroviario, navale)
 - Aerospazio - Aeronautica
 - Meccatronica
 - b. Area di di innovazione Salute dell'uomo e dell'ambiente
 - Benessere della persona
Settori applicativi : Terapie innovative e farmaceutica, diagnostica, bioinformatica
 - Green Blue economy
Settori applicativi : Tecnologie per le energie, ambiente e territorio
 - Agroalimentare - Agroindustria
 - c. Area di innovazione Comunità digitali, creative e inclusive
 - Industria culturale e creativa
Settori applicativi : Social Innovation
 - Beni culturali
Settori applicativi : Beni culturali.

2. Le aree di innovazione ed i settori applicativi di riferimento devono essere, a loro volta, collegabili alle KETs - Tecnologie chiave abilitanti¹:
- Micro e Nanoelettronica
 - Nanotecnologie
 - Biotecnologie
 - Fotonica
 - Materiali avanzati
 - Tecnologie di produzione avanzata.

Si evidenzia che l'*Information and Communications Technology* opera in maniera trasversale rispetto alle aree di innovazione elencate al comma precedente.

3. Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 1 e 13 del Regolamento (UE) 651/2014 sono esclusi i seguenti settori:
- pesca e acquacoltura;
 - produzione primaria di prodotti agricoli;
 - settore del carbone;
 - siderurgia;
 - costruzione navale;
 - fibre sintetiche;
 - trasporti e relative infrastrutture;
 - produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
 - trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- Sono, altresì, escluse le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.
4. Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007" ad eccezione dei gruppi e classi di cui alla sezione "C" afferenti i settori esclusi riportati nel precedente comma 3 e di seguito indicati:
- 12.0 "Industria del tabacco";
- 20.6 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali";
- 24.1 "Siderurgia";
- 24.2 "Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)";
- 30.11.02 "Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)";
- 33.15 "Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i motori),"limitatamente alla "riparazione e manutenzione ordinaria di navi".
5. Sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti i seguenti servizi di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007": "52", "58", "59", "61", "62", "72", "82" limitatamente alla classe 82.20.00 "attività dei call center", nonché le sottocategorie "38.21.09" limitatamente al trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali, "38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi" limitatamente allo smaltimento dei rifiuti di amianto, "38.31.10 Demolizione di carcasse", "38.31.20 Cantieri di demolizione navali", "38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici", "38.32.20

¹ Tecnologie abilitanti e di supporto alle Aree di specializzazione tecnologica regionali definite nella COM (2012) 391 "Una strategia europea per le tecnologie abilitanti".

Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche", "38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse".

6. Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la Pianificazione e Programmazione vigente nel settore di gestione dei rifiuti, le proposte progettuali di cui ai codici Ateco riferiti alle attività di valorizzazione dei rifiuti, possono essere ammesse previa acquisizione di specifico parere da parte dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica Ambientale della Regione Puglia. Il ricevimento di tale parere, che costituisce condizione necessaria al prosieguo delle attività istruttorie, deve pervenire a Puglia Sviluppo S.p.A. entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta di parere da parte di Puglia Sviluppo, salvo richieste di approfondimenti ed integrazioni.

Art. 5 – Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della regione Puglia.

Art. 6 – Investimenti iniziali

1. Gli aiuti agli investimenti iniziali riguardano:
 - a. la realizzazione di nuove unità produttive;
 - b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
 - d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
2. Per la tipologia di investimento di cui alla lett. c) del precedente comma, i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
3. Per quanto concerne la tipologia di investimento di cui alla lett. d) del comma 1, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare.
4. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di impianti.
5. Non sono ammissibili gli aiuti agli investimenti di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nello Spazio Economico Europeo. All'atto di presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario dovrà altresì dichiarare di non avere concretamente in programma di cessare la stessa o un'analoga attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nello Spazio Economico Europeo, entro due anni dal completamento dell'investimento oggetto della domanda di agevolazione.
6. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento dei livelli occupazionali presenti nel territorio della Regione Puglia e al loro incremento presso le unità locali oggetto di agevolazione.
7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni dalla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
8. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti con le intensità riportate nel successivo articolo 11 del presente Avviso.

Art. 7 - Spese di investimento ammissibili in Attivi Materiali per investimenti iniziali

1. Nell'ambito degli Attivi Materiali sono ammissibili le spese per:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;

- b. opere murarie e assimilabili;
 - c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza;
 - d. acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
2. Con riferimento al comma precedente lettera c), sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
 3. Sono ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità nel limite del 1,5% dell'importo complessivo delle spese ammissibili. Le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di cui alla lettera b) del comma 1.
 4. L'area dell'immobile destinata ad uffici, ritenuta congrua, è costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto. Inoltre, si ritiene ammissibile la casa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq. Resta inteso che l'impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione finale, nel caso di alloggio del custode, l'assunzione di un addetto con tale qualifica.
 5. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".
 6. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all'acquisto di mezzi mobili targati.
 7. In caso di acquisto di immobili, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
 8. Non sono comunque ammissibili:
 - a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - e. le spese di pura sostituzione;
 - f. le spese di funzionamento in generale;
 - g. le spese in leasing;
 - h. tutte le spese non capitalizzate;
 - i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

Art. 8 – Investimenti in Ricerca e Sviluppo

1. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo trovano applicazione le disposizioni del Capo 1 del Titolo V del Regolamento regionale.
2. Gli investimenti ammissibili riguardano le seguenti categorie di intervento:
 - a) ricerca industriale;
 - b) sviluppo sperimentale.Inoltre, per ciascuna categoria di intervento sono anche ammissibili investimenti relativi a:
 - c) studi di fattibilità tecnica;
 - d) brevetti ed altri diritti di proprietà industriale.
3. Tra i costi ammissibili rientrano quelli per ricerche acquisite contrattualmente da terzi: Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Centri e Laboratori di ricerca privati (solo se iscritti all'Albo dei Laboratori del MIUR), tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale dovranno essere supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettivi.

4. Non sono ammissibili costi relativi a prestazioni di terzi che abbiano cariche sociali nel soggetto beneficiario (rappresentante legale, socio, titolare di ditta individuale, ecc.) o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il soggetto beneficiario, destinatario ultimo degli aiuti.
5. I beneficiari di aiuti alla ricerca e allo sviluppo possono sfruttare i risultati ottenuti nel territorio nazionale e in altri Stati membri.
6. Nel caso di aiuti a progetti con attività di cui alla lett. a) e/o alla lett. b) del precedente comma 2 del presente articolo, realizzati in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.

Art. 9 Investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione

1. Per gli investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione trovano applicazione le disposizioni del Capo 2 del Titolo V del Regolamento regionale.
2. I programmi di innovazione ammissibili a finanziamento riguardano:
 - a. servizi di consulenza in materia di innovazione;
 - b. servizi di consulenza e di supporto all'innovazione;
 - c. servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;
 - d. messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca.
3. I servizi di consulenza in materia di innovazione delle imprese ammissibili sono:
 - la consulenza in materia di innovazione delle imprese;
 - l'assistenza tecnologica per l'introduzione di nuove tecnologie;
 - i servizi di trasferimento di tecnologia;
 - la consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
 - l'addestramento del personale.
4. I servizi di consulenza di supporto all'innovazione delle imprese ammissibili sono:
 - la consultazione di banche dati e biblioteche tecniche;
 - le ricerche di mercato;
 - l'utilizzazione di laboratori;
 - l'etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto.
5. I servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione ammissibili sono quelli strettamente necessari per la progettazione e realizzazione di nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, attraverso l'Information Technology, al fine di migliorare la redditività delle imprese.
6. I programmi di investimento concernenti l'utilizzo di personale altamente qualificato devono essere connessi ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione della PMI che riceve l'aiuto e non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a nuova funzione creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione.
7. I beneficiari di aiuti all'innovazione possono sfruttare i risultati ottenuti nel territorio nazionale e in altri Stati membri.
8. Le agevolazioni relative alle spese di addestramento del personale non possono superare il 20% del valore totale concedibile per impresa, per i servizi di cui al presente articolo.
9. La durata delle attività ammesse a finanziamento non può essere superiore a 12 mesi per i servizi di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 2 del presente articolo e devono riguardare spese per l'acquisto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.
10. Le agevolazioni per la messa a disposizione di personale altamente qualificato di cui alla lettera d) del precedente comma 2 del presente articolo sono concesse per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

Art. 10 – Investimenti per l'acquisizione di servizi

1. Per gli aiuti per la consulenza trovano applicazione le disposizioni del Titolo IV del Regolamento regionale.
2. Gli investimenti per l'acquisizione di servizi ammissibili sono:
 - a) l'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, descritti e disciplinati dagli articoli 65 e 66 Capo 1 del Titolo IV del Regolamento regionale e riguardano l'ambiente, la responsabilità sociale ed etica, l'internazionalizzazione d'impresa e l'e-business;
 - b) la partecipazione a fiere, descritta e disciplinata dagli articoli 67 e 68 Capo 2 del Titolo IV del Regolamento regionale.

Art. 11 - Intensità di aiuto

1. Le agevolazioni per le spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7 comma 1 sono concesse, sotto la forma di contributi in conto impianti, nei seguenti limiti:
 - 20% per le medie imprese;
 - 25% per le piccole imprese.
2. Le agevolazioni per le spese ammissibili di cui alle lettere c) e d) dell'art. 7 comma 1, nonché di quelle per gli studi preliminari di fattibilità e per progettazioni e direzione lavori, nei limiti fissati dall'art. 7 comma 3, sono concesse, sotto la forma di contributi in conto impianti, nei seguenti limiti:
 - 35% per le medie imprese;
 - 45% per le piccole imprese.
3. Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità e per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa, i tassi di aiuto di cui al comma 1, sono incrementati di 5 punti percentuali.
4. L'intensità di aiuto per le tipologie di investimento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 8, non può superare:
 - a. il 60% per le medie imprese ed il 70% per le piccole imprese, per la ricerca industriale;
 - b. il 35% per le medie imprese ed il 45% per le piccole imprese, per lo sviluppo sperimentale.L'intensità di aiuto per le tipologie di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 8, comma 2 (studi di fattibilità tecnica e brevetti ed altri diritti di proprietà industriale) non può superare il 50% della spesa ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
5. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 comma 2, può essere aumentata di una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a. se il progetto:
 - a1. prevede la collaborazione effettiva fra PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o
 - a2. prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; oppure
 - b. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
6. Il subappalto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'intensità massima di aiuto di cui al comma precedente, non è considerato come una collaborazione effettiva.
7. Le agevolazioni per le tipologie di cui al comma 2 dell'articolo 9 (aiuti all'innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione) sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
8. Le agevolazioni relative ai servizi di consulenza per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 10 sono concesse nel limite del 45% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

Tale limite è elevabile al 50% per le imprese che hanno ottenuto il Rating di legalità e per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa.

Art. 12 – Fase di accesso

1. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura *online* "PIA Medie Imprese" messa a disposizione all'indirizzo www.sistema.puglia.it. Il soggetto proponente deve trasmettere l'istanza di accesso utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato (sezione 1 in caso di impresa singola e sezione 1a ed 1b in caso di impresa proponente con imprese aderenti) mediante la registrazione e compilazione telematica attraverso il sito <http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/piamedieimprese>, con l'apposizione di firma digitale degli istanti.
2. La predetta istanza di accesso, che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto integrato, il profilo delle imprese coinvolte che realizzano il programma di investimento, nonché l'ammontare e le caratteristiche dello stesso, dovrà includere anche la compilazione telematica dei seguenti documenti:

Sezione 2 D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;

Sezione 3 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;

Sezione 4 Business Plan.

L'invio telematico comprenderà anche l'upload della seguente documentazione sia da parte della società proponente che delle eventuali imprese aderenti:

- a) l'atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto;
 - b) i bilanci degli ultimi due esercizi;
 - c) copia del libro soci e/o documentazione equipollente;
 - d) documentazione relativa alla disponibilità della sede;
 - e) relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere citati) in relazione all'attività svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione;
 - f) autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità Ambientale dell'investimento (standard sezione 5 e 5a);
 - g) D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di accesso (standard sezione 6);
 - h) in caso di attività di ricerca già svolta, relazione tecnica descrittiva dell'attività precedentemente effettuata che si intende industrializzare, accompagnata da attestazione dell'organismo di ricerca (limitatamente alla media impresa);
 - i) in caso di sfruttamento di brevetto, copia del brevetto depositato e relazione tecnica descrittiva dell'industrializzazione dello stesso (limitatamente alla media impresa).
3. Infine, a corredo dell'istanza di accesso, Puglia Sviluppo potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.
 4. Puglia Sviluppo, ricevute le istanze di accesso, che vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di praticabilità e fattibilità del progetto. Particolare attenzione è posta all'impatto del medesimo con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento (al mantenimento dei livelli di ULA già presenti ed ai relativi incrementi a regime), alla sua cantierabilità, alla tempistica di realizzazione del progetto, alla copertura finanziaria ed alla qualità tecnica dell'operazione proposta. I criteri di selezione sono articolati in:
 - a) criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante la verifica della conformità formale della documentazione presentata e la verifica della sussistenza dei requisiti di Legge e del presente Avviso, attraverso l'esame della domanda e della documentazione allegata;
 - b) criteri di ammissibilità sostanziale e di valutazione tecnico economica volta all'accertamento dell'ammissibilità della domanda, durante la quale le domande valutate formalmente ammissibili sono

sottoposte ad un processo valutativo al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, nonché la praticabilità e fattibilità del progetto integrato, in termini di:

1. definizione degli obiettivi;
 2. elementi di innovatività e trasferibilità della proposta;
 3. coerenza tra la dimensione dei soggetti coinvolti e gli investimenti previsti;
 4. qualità economico-finanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
 5. copertura finanziaria degli investimenti;
 6. compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
 7. analisi e prospettive di mercato;
 8. analisi delle ricadute occupazionali dell'intervento.
5. Per l'esame del progetto di ricerca, sviluppo e di innovazione Puglia Sviluppo potrà avvalersi anche di un esperto (qualificato a livello di docente universitario o ricercatore iscritto all'Albo degli esperti del MIUR), che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, che provvederà a valutare la rilevanza ed il potenziale innovativo della proposta, oltre che l'esperienza maturata dal proponente in materia di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni.
 6. Per gli investimenti in servizi di consulenza, la valutazione terrà anche conto della spesa sostenuta dai soggetti proponenti negli ultimi 5 anni in servizi di consulenza riguardanti l'ambiente, la responsabilità sociale ed etica, l'internazionalizzazione d'impresa e l'e-business, oltre che la rilevanza delle esportazioni sul fatturato dello stesso.
 7. Per la Sostenibilità Ambientale dell'investimento le sezioni 5 e 5a verranno rispettivamente verificate e valutate dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia, sulla base delle informazioni fornite nelle apposite schede allegate al presente Avviso.
 8. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nell'apposito allegato al presente Avviso.
 9. Puglia Sviluppo potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta.
 10. Sulla base delle verifiche effettuate, la Regione, mediante Determinazione Dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
 11. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili, che saranno adottati all'atto della concessione di cui all'art. 32 del Regolamento regionale.
 12. La Regione comunica ai soggetti proponenti l'esito dell'esame di cui ai punti precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio di 60 giorni, pena la decadenza dell'istanza, entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale indicata nella predetta comunicazione; la comunicazione indica, altresì, il termine di 150 giorni, eventualmente prorogabile, dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, entro il quale deve essere presentata la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
 13. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, la Regione ammette le istanze valutate ammissibili con riserva. Tale circostanza viene tempestivamente comunicata alle imprese interessate, le quali hanno facoltà di presentare il progetto definitivo entro il termine perentorio indicato nella stessa comunicazione, pena la decadenza dell'istanza.

Art. 13 - Presentazione del progetto definitivo

1. Le modalità di presentazione del progetto definitivo sono stabilite dall'articolo 22 del Regolamento regionale.
2. La documentazione progettuale, di cui al comma 2 dell'articolo 22 del Regolamento regionale, dovrà essere presentata telematicamente dal soggetto proponente, utilizzando obbligatoriamente la modulistica resa disponibile

sul sito www.sistema.puglia.it, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui al comma 12 dell'articolo precedente.

Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta è dichiarata decaduta. Il progetto definitivo deve essere trasmesso nei termini indicati, procedendo alla compilazione telematica della documentazione di seguito indicata, sia da parte del soggetto proponente sia da parte delle eventuali imprese aderenti:

Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;

Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi Materiali", nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma proposto nonché all'andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente;

Sezione 3 del progetto definitivo - Formulário relativo al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

Sezione 4 del progetto definitivo - Formulário relativo all'innovazione tecnologica;

Sezione 5 del progetto definitivo - Formulário relativo agli investimenti in servizi di consulenza, ove previsti;

Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;

Sezione 7 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione in R&S;

Sezione 8 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi innovazione;

Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale;

Sezione 10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi servizi di consulenza ove previsto;

Sezione 11 del progetto definitivo - D.S.A.N. su acquisto immobili e fabbricati, ove previsto, nonché all'upload della seguente documentazione, ove non fornita in sede di istanza di accesso:

a) documentazione amministrativa relativa all'avvio dell'iter e/o all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie complete di allegati (principali elaborati grafici, lay out, etc.);

b) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

c) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

d) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso;

e) in caso di acquisto del suolo e/o fabbricato sarà necessario produrre perizia giurata attestante il valore del bene e la congruità dello stesso;

f) preventivi redatti su carta intestata del fornitore;

g) computi metrici debitamente datati e sottoscritti dal tecnico abilitato e con relativo preventivo di spesa dell'impresa realizzatrice;

h) ultimo bilancio approvato e situazione economica e patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista abilitato;

i) Libro Unico del Lavoro relativo alle 12 mensilità antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso.

Eventuale altra documentazione indicata nella comunicazione di cui al comma 12 articolo 12.

Inoltre, in relazione alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa, l'impresa dovrà produrre la documentazione richiesta e/o dimostrare l'avvio delle procedure necessarie all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni richiesti.

Gli allegati saranno resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

Art. 14 - Istruttoria del progetto definitivo

1. Le modalità di istruttoria del progetto definitivo sono quelle stabilite dall'articolo 23 del Regolamento regionale.
2. Puglia Sviluppo effettua l'istruttoria del progetto definitivo, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.
3. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni, eventualmente prorogabile, ai sensi dell'articolo 12 comma 12, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
4. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all'articolo precedente.
5. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta.
6. Ogni progetto di ricerca, sviluppo e di innovazione presentato sarà oggetto di una valutazione di congruenza tecnico – economica.

Art. 15 - Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del progetto industriale

1. I progetti integrati devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al precedente articolo 12 comma 12.
Si intende quale avvio del programma la data relativa al primo titolo di spesa.
Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.
2. Sulla base delle risultanze istruttorie di cui all'articolo precedente, la Giunta Regionale approva le proposte determinando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimento ed assegna un termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del disciplinare di cui al successivo comma.
3. Entro il termine assegnato, la Regione ed i soggetti beneficiari sottoscrivono un Disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.
4. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Disciplinare di cui al comma precedente.
5. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli forniti dalla Regione Puglia e disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.
6. La Regione e Puglia Sviluppo possono disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei progetti.

Art. 16 – Monitoraggio

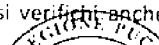
1. La Regione e Puglia Sviluppo si riservano di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
3. All'interno dell'osservazione degli effetti attesi dalla programmazione PO-FESR 2014-2020 sulle diverse tematiche ambientali, per consentire il popolamento degli indicatori del Sistema di Monitoraggio Ambientale, l'impresa beneficiaria ha l'obbligo di rendersi disponibile ad eventuali richieste di informazioni e di dati, all'uopo necessarie.

Art. 17 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
2. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
 - a) dal soggetto concedente;
 - b) dagli uffici regionali;
 - c) dal giudice con sentenza;
 - d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
 - e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
3. Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.
4. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
5. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.
6. Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.
7. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
8. Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.
9. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
10. Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 18 – Revoche

1. Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, dalla Regione nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento regionale.
2. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verificano anche una sola delle seguenti condizioni:



- a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
 - b. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
 - c. per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, qualora l'esito della valutazione della Relazione Finale da parte dell'esperto evidenzi il mancato rispetto ex-post delle condizioni di ammissibilità al finanziamento;
 - d. non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal Regolamento regionale e dal presente Avviso per la presentazione delle istanze di accesso;
 - e. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
 - f. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - g. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
 - h. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - i. siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 10 del Regolamento regionale;
 - j. non sia rispettato l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi all'esercizio a regime;
 - k. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento;
 - l. sia modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
 - m. qualora senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
 - n. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate;
 - o. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Disciplinare i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
 - p. il Soggetto Beneficiario abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - q. gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto dal Disciplinare e da eventuali proroghe autorizzate;
 - r. il Soggetto Beneficiario realizzi interamente l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".
3. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione, che pertanto verrà revocata.
 4. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate:

- a) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di 5 anni dalla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile;
 - b) qualora il programma non venga ultimato entro i previsti termini;
 - c) qualora la violazione della "clausola sociale" comporti la revoca parziale delle agevolazioni.
5. Nell'ipotesi sub a), la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il Soggetto Beneficiario comunica tempestivamente alla Regione l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine comporti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.
6. Nell'ipotesi sub b), la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.
7. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.

Art. 19 – Variazioni al programma approvato

1. Come indicato nell'art. 7 comma 2 del Regolamento regionale, il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
 - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
 - sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, che non alterano la funzionalità dei beni di investimento;
 - con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
3. Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche di cui al comma precedente vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
4. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Art. 20 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA

Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi – Ufficio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese.

Corso S. Sonnino, 177 – 70121 BARI

Responsabile del procedimento: Nicola Digirolamo.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Puglia Sviluppo S.p.A., che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse alla disamina della domanda di

ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.

2. Laddove l'impresa proponente risultasse beneficiaria del finanziamento, le informazioni riferite all'impresa, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
3. Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico - Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Corso Sonnino, 177, 70121 BARI

Siti internet: www.regione.puglia.it ; www.sistema.puglia.it ; www.pugliasviluppo.eu.

I moduli e gli allegati del presente Avviso sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.